

**Bruxelles, 26 maggio 2016
(OR. en)**

9373/16

**JAI 480
DROIPEN 96
COPEN 173
RELEX 429
GENVAL 64
MIGR 98
SOC 348
COSI 93**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5287/2/16 REV 2
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sul contrasto alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera

Il progetto di conclusioni del Consiglio riportato in allegato mira a rafforzare la cooperazione multidisciplinare contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e a fornire contributi in relazione a tale fenomeno per la strategia antitratta post 2016 che la Commissione intende elaborare. Le conclusioni si basano tra l'altro sui risultati di cinque workshop tenutisi nel 2015 e sulla conferenza TeamWork! Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation (Lavoro di squadra! Rafforzare la cooperazione multidisciplinare contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera), tenutasi il 18 e 19 gennaio 2016 ad Amsterdam. I workshop e la conferenza sono stati organizzati dai Paesi Bassi, in cooperazione con il Lussemburgo, la Repubblica slovacca e Malta.

Il 3 febbraio 2016 la presidenza ha presentato il progetto di conclusioni del Consiglio, che figura nell'allegato del doc. 5287/16, nella riunione del Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa (GENVAL) che lo ha inizialmente discusso. Il Gruppo GENVAL ha espresso un sostegno di massima al progetto di conclusioni del Consiglio, fatte salve alcune modifiche al testo proposte da alcune delegazioni. Le corrispondenti modifiche sono state apportate nel progetto di conclusioni del Consiglio e nuovamente discusse nella riunione del Gruppo GENVAL del 16 marzo 2016 e nella riunione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) del 18 aprile 2016. Il progetto di conclusioni è stato così approvato, fatte salve alcune lievi modifiche che sono state apportate nel documento allegato alla presente nota.

Tenendo conto di quanto precede, si invita il Coreper a confermare l'accordo e a presentare il progetto di conclusioni del Consiglio, riportato nell'allegato della presente nota, al Consiglio, per adozione tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 9 e 10 giugno 2015.

**PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL CONTRASTO ALLA TRATTA DI
ESSERI UMANI A FINI DI SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA**

- SOTTOLINEANDO che il contrasto a tutte le forme di tratta di esseri umani, compresi lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, riveste un'importanza fondamentale e che tali sforzi dovrebbero essere proseguiti con la massima energia;
- SOTTOLINEANDO che tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera è una forma grave e spesso organizzata di criminalità e una grave violazione dei diritti fondamentali come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che molte persone, sia bambini che adulti, sono vittime della tratta a fini di sfruttamento della manodopera mediante, ad esempio, violenza, minacce o abuso di una posizione di vulnerabilità e possono trovarsi in circostanze odiose;
- RICONOSCENDO che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono due distinte forme di criminalità, contemplate da quadri giuridici distinti a livello di UE e internazionale, che le due forme di criminalità possono essere interconnesse e che occorre adottare misure per prevenire che i migranti oggetto di traffico, soprattutto i bambini, cadano vittime della tratta, anche a fini di sfruttamento della manodopera, in quando possono esservi vulnerabili alla stessa;

- RICORDANDO l'importanza del Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta di persone¹ e la Convenzione del Consiglio d'Europa (CdE) sulla lotta contro la tratta degli esseri umani²;
- RICORDANDO la direttiva 2011/36/UE³ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime⁴ e la direttiva 2009/52/UE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che prevede misure nei confronti di datori di lavoro che consapevolmente impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono vittime di tratta;
- RICORDANDO le conclusioni del Consiglio "Far fronte alle nuove forme di tratta degli esseri umani negli Stati membri dell'UE";
- RICORDANDO la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)⁶, le conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012 – 2016) e la relazione intermedia sull'attuazione di tale strategia⁷;
- RICORDANDO la rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, compresa la comunicazione della Commissione "Agenda europea sulla sicurezza", e l'agenda europea sulla migrazione;

¹ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo, 2000).

² Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, STCE n. 197.

³ DK non è vincolata da tale direttiva.

⁴ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

⁵ DK non è vincolata da tale direttiva.

⁶ La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016), COM(2012) 286 final, 19 giugno 2012.

⁷ Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, COM(2014) 635 final, 17 ottobre 2014.

- SOTTOLINEANDO che il Consiglio⁸ ha inserito la tratta di esseri umani tra le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nel periodo 2014-2017 nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale;
- SOTTOLINEANDO l'importanza di promuovere il lavoro dignitoso nel mercato del lavoro europeo e di migliorare il rispetto e l'applicazione delle pertinenti norme internazionali, dell'UE e nazionali in materia di diritto del lavoro, condizioni di lavoro e salute e sicurezza sul lavoro nonché di prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato, come discusso durante la recente conferenza Promoting Decent Work (Promuovere il lavoro dignitoso) tenutasi ad Amsterdam l'8 e 9 febbraio 2016;
- CONSIDERANDO che la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera genera concorrenza sleale che danneggia le imprese operanti nel pieno rispetto delle leggi e normative applicabili;
- SOTTOLINEANDO gli sforzi già compiuti dalla Commissione europea e dalle agenzie dell'UE per contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera;
- ACCOGLIENDO CON FAVORE gli sforzi compiuti dagli Stati membri tra cui, ad esempio, la creazione di apposite unità investigative competenti per la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera;
- ACCOGLIENDO CON FAVORE il lavoro svolto da Europol e Eurojust per contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, pur rilevando che sembrano esservi margini di aumento delle informazioni fornite a Europol e del numero di casi trattati da Eurojust riguardo alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera;
- ACCOGLIENDO CON FAVORE il Manuale per gli esperti sulla cooperazione multidisciplinare contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera nel quadro del progetto *TeamWork*, basato sui contributi forniti dagli esperti degli Stati membri e redatto dalle presidenze (precedente, attuale e future) del Consiglio - Lussemburgo, Paesi-Bassi, Repubblica slovacca e Malta - e dalla conferenza *TeamWork!* tenutasi il 18 e 19 gennaio 2016 ad Amsterdam;

⁸ Doc 12095/13.

il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

SOTTOLINEANO l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera sulla base di un approccio transfrontaliero globale e multidisciplinare che includa sia il settore pubblico, in particolare servizi giudiziari e preposti all'azione penale, la polizia e altri servizi di indagine penale, gli ispettorati del lavoro, sociali, sanitari e di altro tipo, i servizi di frontiera, i servizi di immigrazione, le ambasciate e i servizi consolari, le amministrazioni locali e regionali e le autorità fiscali, sia il settore privato, compresi le imprese, i loro fornitori e subcontraenti, i sindacati e la società civile;

SOTTOLINEA l'importanza dell'adozione di un'agenda europea per l'eradicazione della tratta di esseri umani (dopo l'attuale strategia antitratta dell'UE) da parte della Commissione europea per continuare a contrastare tutte le forme di tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento della manodopera;

CONCLUDE pertanto che le seguenti azioni contribuirebbero a dare una forte risposta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e

CHIEDONO ALLA COMMISSIONE di:

- continuare a includere misure e azioni multidisciplinari per contrastare la tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento della manodopera, ad esempio in relazione alle attività delle imprese e alla loro catena di approvvigionamento, e sostenere le vittime di tutte le forme di tratta di esseri umani nella nuova agenda europea per l'eradicazione della tratta di esseri umani (strategia antitratta post 2016), in particolare:
 - continuando a promuovere lo scambio di migliori prassi sulla cooperazione multidisciplinare per fornire assistenza, sostegno e risarcimento alle vittime della tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento della manodopera, siano esse uomini o donne, adulti o minori⁹, individui o gruppi;
 - includendo nel manuale sui visti le migliori prassi per l'individuazione di segnali di tratta di esseri umani, compreso a fini di sfruttamento della manodopera, nel trattamento delle domande di visto;
 - incoraggiando gli Stati membri a rafforzare la condivisione delle migliori prassi e delle misure volte a ridurre la domanda di beni e servizi prodotti dalle vittime della tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera;
 - rafforzando ulteriormente un'azione esterna dell'UE coordinata contro la tratta di essere umani, incluso a fini di sfruttamento della manodopera;
 - stimolando la cooperazione contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera con le imprese, inclusi i fornitori e i subcontraenti, e i sindacati;

⁹ Secondo l'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

- continuando a fornire adeguati finanziamenti alle attività contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, e in particolare a:
 - stimolare la cooperazione pratica ed operativa tra gli Stati membri contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, ad esempio tramite progetti di ispezioni congiunte;
 - sviluppare ed effettuare campagne di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera indirizzate agli operatori e al pubblico in generale e rivolgersi ai gruppi vulnerabili per accrescere la conoscenza dei loro diritti;
 - coinvolgere pienamente gli ispettorati del lavoro e di altro tipo e le amministrazioni locali e regionali, se del caso in associazione con il Comitato delle regioni, in una cooperazione multidisciplinare (UE) contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, ad esempio per stimolare il ricorso all'approccio amministrativo nella lotta contro questa forma di sfruttamento;
- continuando a coordinare le azioni con le organizzazioni internazionali e con gli altri organismi europei, in particolare il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa, e sfruttando appieno le loro relazioni di monitoraggio.

INVITANO GLI STATI MEMBRI a:

- dare piena attuazione alla direttiva 2011/36/UE¹⁰ e garantire che tutte le vittime abbiano accesso ai diritti loro accordati dalla direttiva, nonché adottare azioni per prevenire efficacemente la tratta di essere umani a fini di sfruttamento della manodopera e perseguire i trafficanti; e dare piena attuazione alla direttiva 2009/52¹¹;
- Prendere in considerazione la ratifica del protocollo del 2014 alla convenzione sul lavoro forzato, del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come convenuto nella decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio¹²;
- rafforzare la cooperazione multidisciplinare nazionale e transfrontaliera e lo scambio di informazioni contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, incluso all'interno del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, coinvolgendo un'ampia gamma di parti interessate nelle attività riguardanti tale soggetto incluse nel piano d'azione operativo per la priorità dell'UE in materia di criminalità concernente la lotta alla tratta di esseri umani, fornendo alle unità investigative antitratta gli strumenti di cui necessitano per svolgere il loro ruolo sia a livello nazionale che a livello dell'UE e istituendo squadre investigative comuni ove possibile, pertinente e in conformità del diritto nazionale;
- usare proattivamente le indagini finanziarie in tutti i casi di tratta di esseri umani, incluso a fini di sfruttamento della manodopera, allo scopo di assumere prove, effettuare la mappatura delle organizzazioni criminali, raccogliere informazioni finanziarie, individuare, congelare e confiscare i beni di origine illecita;
- svolgere congiuntamente, ove possibile, campagne di sensibilizzazione simultanee nei paesi di origine e di destinazione al fine di ridurre la domanda e scoraggiare l'offerta di beni e servizi prodotti dalle vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera;
- fornire formazione (specializzata e multidisciplinare) mirata agli operatori di tutte le pertinenti autorità ed organizzazioni coinvolte nell'approccio multidisciplinare, incluso su come scoprire, identificare e raccogliere prove sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e perseguirla e su come sostenere le vittime nella rivendicazione dei loro diritti;

¹⁰ DK non è vincolata da tale direttiva.

¹¹ DK non è vincolata da tale direttiva.

¹² GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47.

- fornire finanziamenti e risorse sufficienti per le azioni mirate a contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e a rispondere ai bisogni e far valere i diritti delle vittime;
- fornire agli ispettorati del lavoro e di altro tipo gli strumenti di cui necessitano per svolgere il loro ruolo nella cooperazione multidisciplinare contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, ad esempio un repertorio dell'UE che specifichi le competenze e le persone di contatto nei pertinenti ispettorati, il distacco di ispettori presso gli ispettorati di altri Stati membri e le modalità per lo scambio di esperienze, migliori prassi e tendenze; e a tal fine a:
- esplorare le possibilità di agevolare la cooperazione transfrontaliera tra gli ispettorati del lavoro e di altro tipo, ad esempio le possibilità di istituire una rete UE degli ispettorati del lavoro e di altro tipo sulla questione della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e lo sviluppo di strumenti a sostegno di tale cooperazione.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE a rafforzare il loro sostegno alle indagini penali e alla cooperazione giudiziaria per contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e a promuovere, unitamente al settore privato, misure, incluse prassi e norme, per prevenire la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera.

INVITANO LE SEGUENTI AGENZIE DELL'UE:

- EASO: a garantire che la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera sia inclusa negli strumenti sviluppati per individuare le vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di asilo;
- Europol: a sostenere le autorità di contrasto degli Stati membri nella cooperazione multidisciplinare sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, ad esempio includendo gli ispettori del lavoro ed altre parti interessate pertinenti nelle riunioni dell'EMPACT relative alla tratta di esseri umani, nelle riunioni operative e nelle giornate di azione in materia; e ad assistere gli Stati membri nell'uso proattivo delle indagini finanziarie in tutti i casi di tratta di esseri umani, incluso a fini di sfruttamento della manodopera, e a condividere le conoscenze in merito all'assunzione di prove, alla mappatura delle organizzazioni criminali, alla raccolta di informazioni finanziarie e all'individuazione, congelamento e confisca dei beni di origine illecita, incluse tutte le pertinenti parti interessate come le UIF, le procure, le autorità fiscali e le istituzioni finanziarie;

- Frontex: a sviluppare ulteriormente i profili di rischio che le guardie di frontiera devono utilizzare per individuare le vittime potenziali e gli autori dei reati della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera alle frontiere aeree, terrestri e marine;
- Eurojust: a continuare ad assistere gli Stati membri nel coordinamento della cooperazione giudiziaria transfrontaliera contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e a contribuire al rafforzamento della capacità congiunta degli Stati membri in questo settore, anche, se del caso, tramite l'aumento del numero di casi di indagine e di azione penale in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera;
- CEPOL, REFG e EIGE: ad assicurare una formazione regolare ed adeguata per affrontare la questione della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, compreso su come scoprire, identificare e raccogliere prove sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e perseguirla, mettendo insieme i servizi di polizia, gli ispettorati del lavoro e le altre agenzie governative, se del caso.

ACCOLGONO CON FAVORE lo studio sulla giurisprudenza relativa alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, lo studio sui gruppi ad alto rischio di tratta di esseri umani e lo studio sulle iniziative di prevenzione in materia di tratta di esseri umani, pubblicati dalla Commissione europea, nonché la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulle forme gravi di sfruttamento del lavoro, e il lavoro svolto congiuntamente con Eurofound per lo sviluppo di una guida delle migliori prassi¹³ per gli intermediari del mercato del lavoro al fine di prevenire la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera e INVITANO tutte le parti interessate a sviluppare e distribuire guide e manuali pertinenti e mirati, in particolare

INVITANO la presidenza, la Commissione e tutte le pertinenti agenzie e organismi dell'UE a riferire, ove e come opportuno, al Consiglio in merito ai progressi nell'attuazione delle presenti conclusioni.

¹³ Non ancora pubblicata.